



COMUNE DI MALFA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N.54

Data 28.11.2022

OGGETTO:

“Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 e successiva individuazione partecipazioni da alienare e valorizzare”.

L'anno Duemilaventidue, il giorno Ventotto, del mese di Novembre, alle ore 15.11 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CINCOTTA LORENZO	CONSIGLIERE	P	
2	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE	P	
3	GARITO CARMELA	CONSIGLIERE	P	
4	DI GIORGIO PAOLA	CONSIGLIERE	P	
5	PIRERA ALESSANDRA	CONSIGLIERE		A
6	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
7	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE		A
8	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE		A
9	PAINO GIUSEPPE	VICE-PRESIDENTE		A
10	LA MANCUSA GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10

In carica: n. 10

Presenti n. 06

Assenti n. 04

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede il Sig. Virgona Mario, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Irene Maria Buglisi, Segretario Comunale, anche con funzioni verbalizzante.

E' presente la Rag.ra Adriana La Mancusa, Responsabile del II° Settore, l'Assessore Lorenzo Maria D'Amico e, tramite collegamento zoom, il consulente dell'Ente, Dott. Francesco Buondi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "*Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 e successiva individuazione partecipazioni da alienare e valorizzare*".

Il **Presidente** chiarisce che si tratta di una mera ricognizione, i cui esiti sono sostanzialmente immutati rispetto allo scorso anno. Ciò nondimeno la proposta è munita dal prescritto parere del Revisore dei Conti, il quale ha sollecitato l'Ente circa la necessità di procedere ad un congruo accantonamento al fondo perdite società partecipate, in quanto talune delle società compartecipate dal Comune non rispondono alle reiterate richieste di informazioni, inoltrate dall'Ente, necessarie per ottemperare agli adempimenti di legge.

La **Ragioniera** La Mancusa evidenzia che si è provveduto al richiesto accantonamento con un prelievo dall'avanzo di amministrazione, la cui approvazione è stata sottoposta al Consiglio Comunale con il successivo punto all'ordine del giorno.

Il **Presidente**, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta e si approva all'unanimità dei n. 6 Consiglieri presenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito sopra riportato;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri favorevoli previsti dall'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.48/91, con le modificazioni recate dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;

Visto l'Ord.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Ad unanimità di voti resi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 e successiva individuazione partecipazioni da alienare e valorizzare*".

Su proposta del Presidente, la presente deliberazione, con separata votazione e con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

COMUNE DI MALFA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs, 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 e successiva individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”.

Richiamati:

- ✓ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, Legge 7 agosto 1990, numero 241 e ss.mm.ii;
 - ✓ l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
- a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- ✓ l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016 -Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) - prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
 - ✓ se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
 - ✓ in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
- a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- ✓ il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
- a) per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- b) il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra - adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del surriferito decreto legislativo;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art.

20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od estero finalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'alt. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, co 12 quater TUSP);
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art.4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- 2) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 3) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 4) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- 5) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 6) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Malfa, fermo restando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate

alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso, altresì, che:

l'articolo 24 del TUSP del 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017 ad oggetto; "*Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art.24 D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione Partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazione per alienazione.*"

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "*Piano operativo di razionalizzazione del 2016*" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14. del 29/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/1MPR/2017 del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive che: "*il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. E da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Ribadito inoltre che la Corte dei conti sottolinea che: "*Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare Patto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v.*

paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o **che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;**

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. ;

Attesa la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Malfa risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- ✓ **S.R.R. Messina - Isole Eolie s.c.r.l** - la cui compito consiste nello spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti rientranti tra le attività istituzionali dell'Ente, attività tesa a garantire la riorganizzazione del servizio ed il miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza;
- ✓ **A.T.O. Me5 - Eolie per l'Ambiente s.r.l. in liquidazione**, cessata dalle funzioni il 30.09.2013 e

ancora in liquidazione (subentro, in data 01.05.2014, con la denominazione S.R.R. MESSINA - Isole Eolie s.c.r.l.) ;

- ✓ **A.T.I. Messina ex A.T.O. n.3 - ME - Servizio Idrico Integrato in liquidazione**, consistente nella distribuzione dell'acqua potabile rientrante tra le attività istituzionali svolte dall'Ente;
- ✓ **C.I.T.I.S.** con gli altri Comuni dell'isola di Salina, gestisce con fondi propri il servizio di trasporto urbano ed extraurbano (Ente Pubblico Economico, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs 267/2000, perciò escluso dalla disciplina del T.U.S.P.) ;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il servizio finanziario ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2021, allegato alla presente (Allegato A), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Preso atto altresì, che, come previsto dalla normativa vigente, con note del 30.09.2022, prot.n.11757/22 e del 17.10.2022 prot. n.12235/22, si è provveduto a richiedere alle sopra citate società partecipate, le informazioni occorrenti per gli adempimenti di cui all'art. 17 L. n. 114/2014 ed agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 33 del 13.03.2013, modificato dall'art. 21 del D.Lgs. n.97/2016;

Dando atto, che l'unica società partecipata che ha assolto l'obbligo di legge è la **S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l.** (Pec del 20.10.2022 - prot. n. 12393 del 20.10.2022);

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 -"*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*"- ed art. 10, T.U.S.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune;

PROPONE

1. Di approvare la relazione tecnica e il Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche, piano che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Malfa detiene partecipazioni dirette o indirette, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs 175/2016 al 31/12/2021 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), che ivi si intende richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede un nuovo piano di razionalizzazione** e che tali esiti si intendono *ivi* richiamati quale presupposto dell'aggiornamento *de qua*;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
6. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D,L, n. 90/2014, e ss.mm.ii., e

in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;

7. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it> - e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



Il Proponente

Dott.ssa Clara Rametta

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI**
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:	Comune
Denominazione Ente:	COMUNE DI MALFA
Codice fiscale dell'Ente:	81001030832

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:	GIUSEPPE
Recapiti:	
Indirizzo:	
Via	ROMA
Telefono:	
Posta elettronica:	comunemalfa@pec.it

AMMINISTRATIVO	
Cognome:	GARITO

Telefono:	
Fax:	

COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - TU.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Malfa, con atto del Consiglio comunale n. 14 del "29/04/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
 - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
 - il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
 - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-

privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (arti. 19 e 25);

»

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo - da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei Conti - costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto, pertanto, ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/in diretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SRR MESSINA ISOLE EOLIE SCRL „	DIRETTA	GESTIONE RIFIUTI	6,41	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
ATO ME5 - EOLIE PER L'AMBIENTE SRL	DIRETTA	GESTIONE RIFIUTI	5,73	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
A.T.I. Messina - ex ATO3 ME - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,00	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2021

che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.14. del 29/04/2015, la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI


Si valuta, salvo diverso avviso del Consiglio Comunale, che in base a quanto già esplicitato, ***non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute***, avendo operato in tal senso con il piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1 c.612 , Legge 23 dicembre 2014 n.190, con l'alienazione delle partecipazioni, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 20.12.2012 e successivamente con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.14 del 29/09/2015, n.34 del 28.09.2017, n.46 del 28.11.2019, n.24 del 13.11.2020, e n.31 del 12.10.2021 provvedimento del quale la ricognizione da compiere costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 del T.U.S.P.;

Malfa, li 07-11-22



Il Responsabile U.F.
Rag.ra Adriana La Mancusa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana La Mancusa".



C O M U N E D I M A L F A
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ISOLA DI SALINA – EOLIE


Codice fiscale 81001030832 - c.a.p. 98050 - tel. 090-9844007 - e-mail: comunemalfa@yahoo.it - pec: comunemalfa@pec.it

(All.1)

ANNO 2021

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE E
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività Svolta	% Quota di Partecipazione	Motivazione della scelta
1	SRR MESSINA ISOLE EOLIE S.C.R.L. (costituita anno 2014)	Diretta	Gestione Rifiuti	6,41	Servizio di interesse generale
2	ATO ME5 - EOLIE PER L'AMBIENTE S.R.L. (costituita anno 2003)	Diretta	Gestione Rifiuti (in liquidazione)	5,73	Servizio di interesse generale
3	A.T.I. Messina - ex ATO3 ME - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (costituita anno 2017)	Diretta	Servizio Idrico Integrato	1	Servizio di interesse generale




COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ISOLA DI SALINA - EOLIE

Codice fiscale 81001030832 - c.a.p. 98050 - tel. 090-9844008/300 fax 090-9844152/179 - e-mail: comunemalfa@yahoo.it

GRAFICO SOCIETA' PARTECIPATE

Anno 2021





COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del d.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 e successiva individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.”

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Malfa, li 07.11.2022;

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole
Malfa, li 07.11.2022;

Il Responsabile del Settore



OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Malfa, li

Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap _____.

Malfa, li

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI MALFA

11 NOV 2022

Prot. n. 

COMUNE DI MALFA

Provincia di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 22 del 11/11/2022

OGGETTO: *Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 e successiva individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare".*

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di novembre, presso lo studio di Sciacca, il Revisore unico dei conti dott. Giuseppe Edoardo Toto ha esaminato la proposta di deliberazione di cui in oggetto, sottoscritta dal Sindaco di Malfa, e relativi allegati, da sottoporre al C.C., pervenuta a mezzo pec in data 07/11/2022;

CONSIDERATO

- che nell'ambito dell'attività di collaborazione del Revisore dei conti con l'Organo consiliare si affianca la funzione di vigilanza e controllo sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale, che dovendo riguardare i principali ambiti di competenza dell'ente, riguarda anche i rapporti con gli organismi partecipati ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche Tuel);
- che la Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, con la delibera n. 48/2021 ha segnalato l'opportunità di acquisire, comunque, il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione, rispetto alla normativa recata dal Tusp (del medesimo tenore, Corte dei conti, Sezione di controllo per le Marche, delibera n. 17/2022/VSG);
- che l'Ente ha l'obbligo di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
- che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

- che secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento;
- che, in ogni caso, l'Organo di Revisione riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

VISTI:

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) approvato con D.Lgs. del 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare l'art. 4, comma 1. "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" che prevede l'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che con Deliberazione C.C. n. 34 del 28/09/2017 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione **straordinaria** delle partecipazioni possedute, in ossequio all'art. 24 del T.U.S.P.;
- che con Deliberazione C.C. n. 24 del 13/11/2020 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 ex art. 20 del T.U.S.P.;
- che con Deliberazione C.C. n. 31 del 12/10/2021 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 ex art. 20 del T.U.S.P.;
- che nella relazione tecnica allegata alla Proposta di deliberazione in oggetto è riportata la scheda riassuntiva delle società partecipate dall'ente, contenente tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Malfa;
- che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

- che, a seguito della ricognizione effettuata, l'Ente non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- che viene quindi confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse;
- che l'Ente intende quindi mantenere le seguenti partecipazioni societarie:
 - SRR MESSINA ISOLE EOLIE SCRL, quota partecipazione diretta pari a 6,41% del capitale sociale;
 - ATO ME5 – EOLIE PER L'AMBIENTE SRL, quota partecipazione diretta pari a 5,73% del capitale sociale;
 - ATI MESSINA – EX ATO 3 ME – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, quota partecipazione diretta pari a 1% del capitale sociale.
- che in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2021, la coerenza operativa del Comune di Malfa alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016;

PRESO ATTO

- che l'Ufficio Finanziario, con note del 30/09/2022, prot. n. 11757 e del 17/10/2022, prot. n. 12235 ha richiesto, su sollecitazione dell'Organo di revisione, le informazioni occorrenti per gli adempimenti di legge;
- che l'unica società partecipata che ha dato riscontro alle suddette richieste è la S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., con pec del 20/10/2022 prot. 12393;

CONSIDERATO

che il mancato riscontro di n. 2 partecipate induce a ritenere necessaria la costituzione di un "Fondo perdite società partecipate";

VISTI:

- i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dal Responsabile del Settore Amministrativo;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;


ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione inerente la razionalizzazione annuale delle società partecipate di cui all'oggetto e, al contempo,

INVITA

l'Ente ad istituire un congruo Fondo perdite società partecipate.

Il Revisore unico dei conti

Dott. Giuseppe Edgardo Toto



Letto, approvato e sottoscritto

► **Il Presidente del Consiglio**

F.to Virgona Mario

Il Consigliere Anziano

F.to Cincotta Lorenzo




► **Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.


Data _____



► **L'addetto alla pubblicazione**

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.



► **Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi